Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mandelay Kft. (Szigetszentmiklós, Ungheria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: il marchio dell'Unione europea denominativo «EDUCTOR» — Marchio dell'Unione europea n. 12 250 593

Procedimento dinanzi all'EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 dicembre 2019 nel procedimento R 1311/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione impugnata in modo da annullare la decisione adottata dall'organo decisionale di primo grado e rinviare la causa dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO per la prosecuzione della procedura;
- in subordine, annullare tanto la decisione impugnata quanto la decisione adottata dall'organo decisionale di primo grado e rinviare la causa dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO per la prosecuzione della procedura.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione di norme che prescrivono determinate forme.

Ricorso proposto il 13 febbraio 2020– Qx World/EUIPO — Mandelay (SCIO)

(Causa T-86/20)

(2020/C 114/17)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Qx World Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: Á. László e A. Cserny, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mandelay Kft. (Szigetszentmiklós, Ungheria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «SCIO» -Marchio dell'Unione europea n. 11 191 194

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

IT

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 dicembre 2019 nel procedimento R 1312/2019-5.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione impugnata in modo da annullare la decisione di primo grado e rinviare la causa dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO per un nuovo esame;
- in subordine, annullare sia la decisione impugnata che la decisione di primo grado e rinviare la causa dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO per un nuovo esame.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione di forme sostanziali.

Ricorso proposto il 13 febbraio 2020 — Rivière e a./Parlamento (Causa T-88/20)

(2020/C 114/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jérôme Rivière (Nizza, Francia) e altri dieci ricorrenti (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione orale del presidente del Parlamento europeo del 13 gennaio 2020, che vieta la presenza di una bandiera nazionale sui banchi dei deputati;
- condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

- 1. Primo motivo, relativo alla violazione e allo snaturamento in diritto e in fatto dell'articolo 10 del regolamento interno del Parlamento europeo nonché alla violazione dell'articolo 4 del Trattato sull'Unione europea, in particolare poiché la bandierina che i parlamentari collocano sui loro banchi non è una bandiera né uno striscione. Inoltre, la presenza di siffatta bandierina non comprometterebbe il regolare svolgimento dei lavori parlamentari, né il corretto funzionamento delle attrezzature del Parlamento o l'ordine in Aula, e non costituirebbe un comportamento inappropriato.
- 2. Secondo motivo, relativo alla violazione della prassi anteriore del Parlamento europeo e del principio della certezza del diritto che, secondo la giurisprudenza, è riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea come un «requisito fondamentale».